

**Settore: DG**  
**Proponente: 31.A**  
**Proposta: 2017/972**

**del 19/05/2017**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 494**

**del 19/05/2017**

**DIREZIONE GENERALE  
GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E  
DELL'ORGANIZZAZIONE**

**Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** RECEPIMENTO MEDIANTE ISTITUTO DELLA MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI, AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 2 BIS, D. LGS. 165/2001 E SS.MM.II., DI DIPENDENTE DI ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON PROFILO DI "GESTORE PROCESSI AMMINISTRATIVI" (CAT. C), IN ATTUAZIONE DI QUANTO DISPOSTO DA DELIBERAZIONE G.C. 15.12.2016 N. 252 DI INTEGRAZIONE AL PIANO OCCUPAZIONALE 2016-2018 APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 31/03/2016 N. 78.

OGGETTO: RECEPIMENTO MEDIANTE ISTITUTO DELLA MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI, AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 2 BIS, D. LGS. 165/2001 E SS.MM.II., DI DIPENDENTE DI ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON PROFILO DI "GESTORE PROCESSI AMMINISTRATIVI" (CAT. C), IN ATTUAZIONE DI QUANTO DISPOSTO DA DELIBERAZIONE G.C. 15.12.2016 N. 252 DI INTEGRAZIONE AL PIANO OCCUPAZIONALE 2016-2018 APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 31/03/2016 N. 78.

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE

Premesso:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 dell'11.04.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2017-2019 e i relativi allegati;
- che con successiva deliberazione di Giunta Comunale si provvederà, ex art. 169 del T.U. n. 267/2000, ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2017;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale del 04.04.2017, n. 52 è stato approvato lo schema di rendiconto della gestione 2016, e i relativi allegati;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 28.04.2017, è stato approvato il Rendiconto della gestione per l'anno 2016 composto dal Conto del Bilancio, dal Conto Economico e dal Conto del Patrimonio e relativi Allegati, nonché la Relazione al rendiconto, ai sensi dell'articolo 151 – 6° comma e 231 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ai sensi dell'art. 9, comma 3 del DPCM 28.12.2011;
- che con Deliberazione Giunta Comunale 14.06.2016 n. 121 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2016, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;
- che con deliberazione G.C. 31.03.2016 n. 78, è stato approvato il *"Piano Occupazionale Triennale per gli anni 2016-2017-2018. Piani annuali 2016-2017"*, positivamente vistato dai Revisori dei Conti con proprio Verbale n. 15 del 04.04.2016, successivamente integrato con Deliberazioni G.C. 25.08.2016 n. 147 e G.C. 15.12.2016 n. 252;

Vista la suddetta Deliberazione Giunta Comunale del 31.03.2016 n. 78 di I.D. ed in particolare quanto previsto al punto 2 *"EVOLUZIONE NORMATIVA INTERVENUTA – VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI ASSUNZIONI – SPESA DI PERSONALE – VINCOLI E LIMITI – VERIFICA SITUAZIONE SOGGETTIVA DELL'ENTE"* - CONDIZIONI SOGGETTIVE, nella quale si indicavano già tutti i limiti e le normative di riferimento, in merito al contenimento / riduzione della spesa del personale ed in materia di assunzioni e di regime vincolistico esistente, nonché e le condizioni oggettive / e soggettive da possedere al fine di poter effettuare assunzioni, ed in particolare si specificava quanto segue:

"... omissis....

*Si evidenzia pertanto una situazione di pieno rispetto della normativa vigente in materia di spesa di personale e limiti assuntivi e si valuta pertanto che:*

- 1. allo stato attuale tutti i documenti contabili già approvati di indirizzo, programmazione e rendicontazione, nonché gli elaborati contabili / finanziari in corso di predisposizione ed utili alla approvazione dei prossimi Bilanci di previsione 2016-2018, Rendiconto 2015, dimostrano l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di spesa di personale;*
- 2. conseguentemente il Comune di Reggio Emilia presenta tutte le condizioni previste per poter programmare ed effettuare assunzioni nell'anno 2016 e seguenti, secondo il regime vincolistico vigente.";*

**Preso atto che, successivamente all'approvazione del Piano Occupazionale sono stati approvati** sia il Rendiconto della Gestione 2015, che il Bilancio previsionale 2016-2018, dai quali si rilevava la conferma del pieno rispetto e l'osservanza per il 2016 di tutte le disposizioni all'epoca vigenti in materia di assunzioni e di spesa di personale e pertanto la presenza di tutte le condizioni richieste per poter effettuare assunzioni;

Vista la Nota DFP 0037870 P-4.17.1.7.4 del **18.07.2016** della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, pubblicata anche sul Portale "Mobilita.gov" sito informatico della Funzione Pubblica, con la quale si comunicava il complessivo ripristino, per tutti i profili professionali,

delle ordinarie facoltà assunzionali per gli Enti Locali della Regione Emilia Romagna, per complessiva assenza o esiguità del numero di personale da ricollocare degli Enti di area vasta della Regione, e si specifica inoltre che per gli Enti locali resta ferma la norma speciale relativa al personale insegnante ed educativo di cui all'articolo 17 del decreto - Legge 24 giugno 2016, n. 113; per cui si è reso possibile procedere, ai sensi del citato art. 1 comma 234 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) alle assunzioni a tempo indeterminato secondo le facoltà previste dalla norma;

Considerato conseguentemente, tenuto conto dell'avvenuto ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali per la Regione Emilia Romagna, che si è immediatamente proceduto ad effettuare, tra l'altro, dal primo momento utile e nel rispetto del regime vincolistico già dettato dalla Legge di stabilità 2016:

- tutte le assunzioni di personale a tempo indeterminato mediante utilizzo e scorrimento di graduatorie concorsuali pubbliche vigenti, come indicate e programmate sul Piano Occupazionale per l'anno 2016;
- le assunzioni dei vincitori dei 2 Concorsi Pubblici indetti ed espletati nel corso del 2016 in attuazione di quanto già autorizzato nel predetto Piano Occupazionale, nel numero e con la tempistica ivi indicate (assunzioni dei vincitori suddivisi nel biennio 2017-2018);

Visto anche il successivo D.L. n. 113 del 24 giugno 2016 *“Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio”*, convertito con modificazioni in Legge n. 160 del 07/08/2016, che tra l'altro:

- all'art. 16 *“Disposizioni in materia di personale”* ha modificato l'art. 1 comma 557 della Legge n. 296/2006, abrogando la lettera a), con la conseguenza che, a far tempo dal 25/6/2016, il vincolo inerente la riduzione dell'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente rispetto alla incidenza media del triennio 2011-2013 è stato eliminato;
- all'art. 16 comma 1-quater esclude nuovamente dal calcolo e dalle limitazioni di cui all'articolo 9 comma 28 del D.L. 78/2010 le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110 – 1° comma del TUEL 267/2000;
- all'art. 17 *“Personale insegnante ed educativo”*, aggiunge i commi 228 bis, ter, quater e quinquies, all'articolo 1 co. 228 della Legge di stabilità 2016 n. 208/2015, prevedendo la possibilità di effettuare un piano straordinario di assunzioni per le scuole dell'infanzia e gli asili nido, con un budget aggiuntivo rispetto alle ordinarie capacità assunzionali degli Enti Locali, come da ultimo definite per il triennio 2016-2018 dai commi 228 e 229 della stessa legge di stabilità (cfr. anche in tal senso la Nota di lettura sulle norme di interesse dei Comuni 05 agosto 2016, IFEL ANCI nonché le deliberazioni Corte Conti Abruzzi 236/2016 e Liguria PAR.7/2017);

Vista ancora la **Legge n. 232 del 11/12/2016** (Legge di Stabilità per l'anno 2017), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016, che di fatto non apporta alcuna modifica alle disposizioni vigenti in materia assuntiva per gli Enti Locali soggetti a regime di limitazione delle assunzioni;

Visto anche il recente **D.L. N. 50 del 24/04/2017**, art. 22 che apporta modifiche all'articolo 1 comma 228 della Legge n. 208/2015;

Considerato altresì che allo stato attuale, sono stati inoltre già approvati, come più sopra indicato, sia il Rendiconto della Gestione 2016, che il Bilancio previsionale 2017-2019, dai quali si rileva la conferma del pieno rispetto e l'osservanza anche allo stato attuale, delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di spesa di personale e pertanto la presenza di tutte le condizioni oggi richieste per poter effettuare assunzioni ed in particolare:

- **Contenimento della spesa di personale nella media del triennio 2011-2013**, ai sensi dell'art. 1 comma 557 quater della legge n. 296/2006 e smi, come introdotto dall'art. 3 comma 5 bis del D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014 (triennio stabile e fisso, precedente l'entrata in vigore del D.L. 90/2014 – cfr. Deliberazione Corte Conti sez. Autonomie n. 25/SEZAUT/2014/QMIG); Il Comune di Reggio Emilia presenta un ampio contenimento della spesa finale 2016 di personale entro quella sostenuta nella media del triennio 2011-2013, come già acclarato nei documenti contabili di rendicontazione e programmazione e certificati dal Collegio dei Revisori (Media triennio 2011-2013 Euro 46.683.158,86 – Rendiconto 2015 Euro 45.342.904,24; Rendiconto 2016 € 45.007.038,16 – 3,59% rispetto alla media del triennio di riferimento - cfr. Relazione sulla Gestione Allegata al Rendiconto di Gestione 2016 e Relazione dei Revisori al Rendiconto 2016);

- **Riduzione dell'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente di cui all'art. 1 comma 557 lettera a)** della legge n. 296/2006 e smi, rispetto alla medesima incidenza media del triennio 2011-2013 quale parametro temporale fisso (cfr. da ultimo Deliberazione Corte Conti Sezione Autonomie N. 16/SEZAUT/2016/QMIG che conferma le precedenti citazioni e quanto già detto sul Piano Occ.le); Il Comune di Reggio Emilia presenta una incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente in netta riduzione rispetto al valore medio del triennio 2011-2013 che era pari al 40,01% al netto delle partecipate; e sulla base del rendiconto 2016 tale incidenza è in riduzione, pari al 36,32% - cfr. Relazione sulla Gestione Allegata al Rendiconto di Gestione 2016 e Relazione dei Revisori al Rendiconto 2016); **si specifica che tale parametro è stato comunque abrogato** dall'art. 16 co.1 del D.L. 113/2016 convertito in Legge n. 160/2016);
- **Rispetto del patto di stabilità interno sino all'anno 2015 e precedenti, ai sensi dell'art. 76 comma 4 del D.L. 112/2008** convertito in legge 133/2008, come confermato dall'art. 1 comma 707 della legge di stabilità per l'anno 2016 n. 208/2015, ivi compresi gli adempimenti relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità 2015; Il Comune di Reggio Emilia ha sempre rispettato il Patto di stabilità interno sino al 2015 come già acclarato in tutti i documenti di rendicontazione e programmazione precedentemente approvati, ed ha già trasmesso definitivamente la Certificazione del rispetto del patto di Stabilità per l'anno 2015 in data 29.03.2016;
- **Rispetto, a decorrere dall'anno 2016, degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'art. 1 commi da 710 e seguenti (in particolare 720, 721 e 722) della legge di stabilità per l'anno 2016 n. 208/2015**, mediante il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le spese finali e le entrate finali di Bilancio (**pareggio di bilancio**) (cfr. comunicazione definitiva trasmessa per l'esercizio 2015 in data 20/03/2016 e comunicazione definitiva trasmessa informaticamente alla RGS per l'esercizio 2016 in data 30/03/2017);

e che in presenza delle suddette condizioni si dispone, tra l'altro, delle seguenti facoltà:

- Programmazione ed effettuazione di “nuove assunzioni” non dirigenziali, a tempo indeterminato, per gli anni 2017 e 2018, nel limite del 25% stabilito dall'art. 1 comma 228 e ss.mm.ii., della legge di stabilità per l'anno 2016 n. 208/2015 (limite di assunzione di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente, oltre ai resti non spesi del triennio precedente – rispettivamente pari al 60% e 25% residuo derivante dalle cessazioni 2014 e 2015, ed oltre alle procedure di mobilità volontaria tra Enti di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.), tenuto conto che tale % è stata innalzata, ad opera dell'articolo 22 comma 2 del D.L. 50 del 24.04.2017, **al 75%**, anche per i comuni con popolazione superiore ai 1000 abitanti, qualora il rapporto dipendente-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con D.Ministero Interno (condizione in cui rientra anche il Comune di Reggio Emilia);
- Effettuazione di assunzioni a tempo determinato e per lavoro flessibile (ivi compreso comandi funzionali, somministrazione, co.co.co.) nel solo limite (100%) della spesa sostenuta a tale titolo nel 2009, così come previsto dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 aggiornato da ultimo dall'art. 11 comma 4-bis del D.L. 90/2014 e non più nel limite del 50% della spesa 2009 (cfr. deliberazione Corte dei Conti Sezione Autonomie N. 2/SEZAUT/2015/QMIG), dedotte le categorie escluse; limite ulteriormente ampliato, per talune tipologie assuntive a tempo determinato ed in presenza di particolari condizioni, ad opera dell'art. 22 co.1 del D.L. D.L. 50 del 24.04.2017;

Preso atto **che pertanto, allo stato attuale, tutti i documenti contabili** già approvati di indirizzo, programmazione e rendicontazione, **dimostrano l'osservanza delle disposizioni tutte vigenti in tema di assunzioni e di spesa di personale, anche alla luce delle ultime citate disposizioni normative e contabili in materia di possibilità e vincoli assuntivi e di contenimento e riduzione della spesa di personale;**

Considerato conseguentemente, sulla base dell'attuale vigente normativa nonché dei documenti di programmazione dell'Ente, che si possa procedere, anche per l'anno 2017 ad effettuare assunzioni di personale a tempo determinato o indeterminato secondo la vigente normativa e secondo quanto già autorizzato nell'attuale Piano occupazionale, o che verrà autorizzato nel prossimo Piano Occupazionale;

Preso atto e considerato a tal fine:

- che nella succitata Deliberazione G.C. N. 252 del 15.12.2016 di integrazione al “*Piano Occupazionale Triennale per gli anni 2016-2017-2018. Piani annuali 2016-2017*” - nella quale si richiamava la Deliberazione n. 78 del 31/03/2016 e tutta la principale vigente normativa valida ai fini

assuntivi ivi indicata ed ivi compresi, in tema di mobilità tra Enti, l'art. 30 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii. e l'art. 1 comma 47 della Legge 30.12.2004 n. 311 - **si disponeva e si autorizzava in particolare, al punto 1) del dispositivo**, quanto riportato in sintesi:

“1. di integrare, per tutte le motivazioni indicate in premessa, il “Piano Occupazionale Triennale per gli anni 2016-2017-2018. Piani annuali 2016-2017”, adottato con deliberazione G.C. 31.03.2016 n. 78, e successivamente integrato con Deliberazione G.C. 25/08/2016 N. 147, così come previsto al punto 10) del dispositivo della suddetta deliberazione, **con tutto quanto contenuto nel presente provvedimento, che viene complessivamente autorizzato con le modalità e così come dettagliatamente indicato ai Capoversi delle premesse di seguito riportati, nei limiti e con le modalità in essi stabiliti:**

**Capoversi delle premesse:**

...omissis...

**“2.) AUTORIZZAZIONE AL RECLUTAMENTO CON MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DECRETO LEGISLATIVO 165/2001 E SS.MM.II. CON APPLICAZIONE COMMA 2 BIS.”**

- che al citato capoverso **2 delle premesse** si specificava e si prevedeva, tra l'altro, quanto segue:

“Si ritiene opportuno procedere ora, dopo l'avvenuto ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali, ad attivare anche le procedure di mobilità volontaria tra Enti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 30 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., a ripiano di situazioni ormai consolidate di fabbisogno di personale di diversi servizi dell'Amministrazione, alcune delle quali già anticipate sul Piano Occupazionale 2016-2018, **autorizzando in particolare, fin da ora, e comunque dal primo momento utile anche nel corso del biennio 2017/2018**, il reclutamento delle seguenti figure professionali per i Servizi sottoelencati, **da reperire con procedure di mobilità volontaria tra Enti ex art. 30 D.Lgs.vo 165/2001, con applicazione del comma 2 bis**, e specificando che tale elenco potrà essere ulteriormente ampliato nell'ambito del prossimo Piano Occupazionale per gli anni 2017-2019:

N.	PROFILO PROFESSIONALE	CAT.	ORE	SERVIZIO DI ASSEGNAZIONE
	<b>Omissis.....</b>			
<b>1</b>	<b>GESTORE AMMINISTRATIVI PROCESSI</b>	<b>C</b>	<b>30</b>	<b>SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA - UOC GESTIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI</b>
	<b>Omissis....</b>			

Tenuto conto, a tal proposito, di quanto disposto:

- dall'articolo 30 comma 2 bis recitante testualmente “... Le amministrazioni ... omissis... devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, **provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo**, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle Amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza;.....”;
- dal “Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi” del Comune di Reggio Emilia, art. 44 Sezione B – L'Accesso, che tra l'altro recita: “ ...Si prescinde dalla pubblicazione di Bando di Mobilità unicamente nel caso in cui si voglia attivare mobilità “per compensazione” con altro Ente, ovvero interscambio di 2 dipendenti in possesso dei medesimi requisiti giuridici. **Inoltre, nel caso in cui all'interno dell'Ente siano presenti dipendenti provenienti da altre Amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla medesima categoria rispetto ai posti che si intendono coprire, che facciano domanda di trasferimento definitivo presso il Comune di Reggio Emilia, essi devono essere immessi in ruolo in via prioritaria rispetto ad altri candidati. Pertanto si provvede alla pubblicazione di Bando di Mobilità unicamente nel caso in cui il**

numero dei posti da ricoprire sia superiore rispetto al numero dei dipendenti con diritto di priorità sopraindicati, ed unicamente per i posti residuati.;

**si autorizza il reclutamento delle suddette figure professionali, con procedura di mobilità art. 30 Decreto Legislativo n. 165/2001 e smi, a ripiano dei relativi posti già vacanti o che si renderanno tali - anche a seguito di adeguamento e rideterminazione della Dotazione Organica del Comune di Reggio Emilia al 01/01/2017, come risulta in Allegato A) al presente provvedimento, e di cui si dirà meglio in apposito successivo capoverso - mediante immissione prioritaria dei dipendenti di pari categoria che si trovino già in posizione di comando funzionale presso il Comune di R.E. presso i Servizi ivi indicati, che facciano richiesta di trasferimento definitivo presso l'Ente e previo assenso dell'Amministrazione di appartenenza, e provvedendo invero all'indizione di specifici Bandi di Mobilità unicamente qualora non siano presenti dipendenti in tali suddette condizioni.**

Si specifica che, come da giurisprudenza consolidata, le assunzioni per mobilità volontaria tra Enti, ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., se effettuate tra Enti sottoposti a discipline limitative nelle assunzioni anche differenziate, sono considerate "neutre" per la P.A., e pertanto non incidono e non vanno imputate nella quota di budget destinato a "nuove assunzioni" (cfr. Corte Conti Lombardia n. 80/2011/PAR; Emilia Romagna n. 3/2012/PAR; Corte Conti Toscana Del. n. 244/2015/PAR); invero se le procedure di mobilità fossero da attuare con riferimento a dipendenti provenienti da Enti non sottoposti a discipline limitative delle assunzioni e della spesa di personale (attualmente in posizione di "comando"), esse verranno rinviate al nuovo Piano Occupazionale 2017-2019, dopo il ricalcolo dell'effettivo budget a disposizione per "nuove assunzioni" nel 2017";

Considerato che occorre ora pertanto procedere - in attuazione di quanto disposto dalla suddetta Deliberazione G.C. di integrazione al Piano Occupazionale n. 252 del 15/12/2016 - a reclutare, tra le altre, la figura professionale a ripiano del posto vacante di **"Gestore Processi Amministrativi" Cat. C, presso il Servizio "Rigenerazione e Qualità Urbana – UOC Gestione dei processi amministrativi"**, con procedura di mobilità ex art. 30 Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., e con eventuale prioritaria immissione di dipendenti di pari categoria che si trovino già in posizione di comando funzionale presso il Comune di R.E. presso il Servizio ivi indicato, che facciano richiesta di trasferimento definitivo presso l'Ente e previo assenso dell'Amministrazione di appartenenza;

Valutato a tal proposito :

- che presso il Servizio "Rigenerazione e Qualità Urbana – UOC Gestione dei processi amministrativi", presta attualmente servizio, a far tempo dal 01.09.2016, in posizione di "comando funzionale" - attivato con Determinazione Dirigenziale n. 768 di R.U.D. del 22.08.2016, in attuazione di "Piano Occupazionale Triennale per gli anni 2016-2017-2018. Piani annuali 2016-2017", ai sensi di quanto disposto dagli artt. 30, comma 2 sexies e 70, comma 12, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. - un'unica figura professionale di pari categoria giuridica C1 economica C5, part time 30 ore settimanali, corrispondenti all'intero tempo lavoro della stessa, rispetto al posto che si è messo in copertura, ed in particolare il Sig. **Zanarini Fabio**, nato a Bologna il 24.06.1960, dipendente di altra Pubblica Amministrazione di medesimo comparto EE.LL. (C.C.I.A.A di Reggio Emilia) ed inquadrato in Categoria giuridica C1 – economica C5;
- che il Sig. Zanarini Fabio ha richiesto - con propria comunicazione in atti di questo Comune al P.G. n. 30183 del 29.03.2017, che si allega al presente provvedimento - di essere trasferito in via definitiva nei ruoli organici del Comune di Reggio Emilia con priorità rispetto ad altri dipendenti, trovandosi in posizione di comando funzionale ed avvalendosi del contenuto dell'art. 30 comma 2 bis del succitato Decreto legislativo;
- che la C.C.I.A.A. di Reggio Emilia è Pubblica Amministrazione di medesimo comparto Enti Locali, soggetta a regime di limitazione delle assunzioni;

Richiamato nuovamente quanto disposto:

- dall'articolo 30, comma 2 bis, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. recitante testualmente "... Le amministrazioni ... omissis... devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, **provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle Amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area**

funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza;.....”;

- dall'art. 44, Sezione B – L'Accesso del “Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi” del Comune di Reggio Emilia, che tra l'altro recita: “ ...Si prescinde dalla pubblicazione di Bando di Mobilità unicamente nel caso in cui si voglia attivare mobilità “per compensazione” con altro Ente, ovvero interscambio di 2 dipendenti in possesso dei medesimi requisiti giuridici. **Inoltre, nel caso in cui all'interno dell'Ente siano presenti dipendenti provenienti da altre Amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla medesima categoria rispetto ai posti che si intendono coprire, che facciano domanda di trasferimento definitivo presso il Comune di Reggio Emilia, essi devono essere immessi in ruolo in via prioritaria rispetto ad altri candidati. Pertanto si provvede alla pubblicazione di Bando di Mobilità unicamente nel caso in cui il numero dei posti da ricoprire sia superiore rispetto al numero dei dipendenti con diritto di priorità sopraindicati, ed unicamente per i posti residuati.**” ;
- dall'art. 1 comma 47 della legge 30.12.2004 n. 311 (in vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazioni delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, i trasferimenti per mobilità sono comunque sempre consentiti tra amministrazioni soggette al regime di limitazione e per gli enti locali previa rispetto del patto di stabilità);

Valutato che pertanto ricorrono, nel caso del Sig. Zanarini Fabio, tutte le condizioni previste dalla norma e dal Regolamento – art. 30 comma 2 bis - Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii. e art. 44 Sezione B del “Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi” - nonché dal Piano Occupazionale 2016-2018 di questo Comune - Deliberazione integrativa G.C. N. 252 del 15.12.2016 - per la sua immissione diretta nei ruoli organici del Comune di Reggio Emilia mediante procedura di mobilità volontaria tra Enti, in via prioritaria rispetto ad altri pubblici dipendenti e pertanto senza necessità di pubblicazione di Bando di Mobilità, trattandosi di unica figura dipendente pubblica di pari categoria rispetto al posto messo in copertura presso il Servizio “Rigenerazione e Qualità Urbana – UOC Gestione dei processi amministrativi”, che si trova in posizione di comando funzionale presso il medesimo servizio, che ha fatto istanza di trasferimento definitivo presso il Comune di Reggio Emilia e che può pertanto avvalersi del disposto di cui al più volte citato art. 30 comma 2 bis del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., previa acquisizione di parere positivo (nulla – osta alla mobilità) dell'Ente di appartenenza;

Considerato, a tal fine, che:

- con comunicazione scritta del Comune di Reggio Emilia datata 02.05.2017 ed inviata a mezzo posta elettronica certificata protocollata al n. 42797 di P.G., veniva richiesto alla Camera di Commercio di Reggio Emilia il rilascio del nulla osta definitivo al trasferimento per mobilità presso questo Comune, ai sensi dell'art. 30 comma 2-bis del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., in via anticipata rispetto al termine dell'attuale periodo di comando funzionale, ed in particolare **a decorrere dal 01.06.2017**, del Sig. **ZANARINI FABIO**, nato a Bologna il 24.06.1960, dipendente a tempo indeterminato della predetta C.C.I.A.A. di Reggio Emilia ed inquadrato in profilo di Assistente Amministrativo di categoria giuridica C1 ed economica C5;
- con comunicazione di posta elettronica certificata acquisita agli atti di questo Comune al n. 49143 di P.G. del 18.05.2017 ed allegata al presente provvedimento, il Segretario Generale della C.C.I.A.A. di Reggio Emilia, Dott. Michelangelo Dalla Riva, provvedeva a rilasciare il nulla osta definitivo al trasferimento per mobilità volontaria esterna presso il Comune di Reggio Emilia, ex art. 30, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 del loro dipendente, Sig. Fabio Zanarini, con decorrenza 01.06.2017 come richiesto;

Ricordato inoltre a tal proposito che, ai sensi di quanto disposto dal citato art. 1 comma 47 della legge 30.12.2004 n. 311 le assunzioni per mobilità volontaria tra Enti, ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., sono comunque sempre consentite anche in vigore di disposizioni che stabiliscono vincoli alle assunzioni e che le stesse, come da giurisprudenza consolidata, se effettuate tra Enti sottoposti a discipline limitative nelle assunzioni anche differenziate, sono considerate “neutre” per la P.A., e pertanto non incidono e non vanno imputate nella quota di budget destinato a “nuove assunzioni” (cfr. Corte Conti Sezione Autonomie Deliberazione n. 21/SEZAUT/2009/QMIG; Corte Conti Sez. Riunite n. 59/CONTR/10; Corte Conti Lombardia n. 80/2011/PAR; Emilia Romagna n. 3/2012/PAR; Corte Conti Toscana Del. n. 244/2015/PAR; );

Preso atto altresì che la spesa necessaria a tale recepimento in mobilità volontaria tra Enti:

- è già stata autorizzata da ultimo dalle citata Deliberazione G.C. 15.12.2016, n. 252;

- trova integrale copertura nel Bilancio previsionale 2017-2019, nei competenti capitoli di spesa relativi al personale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 11.04.2017;
- è coerente con tutti gli attuali vincoli in materia di riduzione programmata della spesa di personale e di incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente;
- non incide e non viene imputata sul totale Budget di spesa virtuale in ragione annua già disponibile per il 2017, corrispondente ad una spesa nel limite – stabilito dall'art. 1, comma 228 e ss.mm.ii della Legge di stabilità per l'anno 2016 n. 208/2015 – del 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente (% innalzata, ad opera dell'articolo 22 comma 2 del D.L. 50 del 24.04.2017, **al 75%** anche per i comuni con popolazione superiore ai 1000 abitanti, qualora il rapporto dipendente-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con D. Ministero Interno - condizione in cui rientra anche il Comune di Reggio Emilia), oltre ai resti non spesi pari al 25% residuo derivante dalle cessazioni 2015, trattandosi di mobilità tra Enti sottoposti entrambi a vincoli assunzionali ed in regola con le prescrizione previste dal Patto di Stabilità;

Ritenuto pertanto doversi ora provvedere, per tutte le suesposte motivazioni, in esecuzione di quanto disposto dalla suddetta Deliberazione G.C. n. 252 del 15/12/2016 di integrazione al Piano Occupazionale 2016-2018, al recepimento e all'inquadramento nei ruoli organici del Comune di Reggio Emilia del Sig. Zanarini Fabio, dipendente a tempo indeterminato della C.C.I.A.A. di Reggio Emilia inquadrato in categoria giuridica C1 – economica C5, mediante cessione del suo contratto di lavoro a tempo indeterminato ed applicazione dell'istituto della mobilità volontaria tra Enti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 comma 2 bis del Decreto Legislativo n. 165 /2001 e ss.mm.ii, a decorrere dal **01.06.2017**, con assegnazione al Servizio “Rigenerazione e Qualità Urbana – UOC Gestione dei processi amministrativi”;

**Atteso** che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Visti:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza) e 183 commi 7 e 9 (impegni di spesa) e 151 comma 4 (principi in materia di contabilità);
- il Decreto Legislativo n. 165/2001, art. 4 - 2° comma;
- la Circolare Ministero dell'Interno 22.06.1993, n. 6;
- l'art. 56 e 57 dello Statuto Comunale;
- l'art. 14 – Sezione A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- i vigenti C.C.N.L.;

Visto l'incarico attribuito dal Sindaco Vecchi in data 23.05.2015, P.G. n. 21357 alla Dr.ssa Giubbani Battistina, della direzione del Servizio “Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione” dal 01.06.2015 e fino alla scadenza del contratto a tempo determinato (leggasi 31.12.2019);

#### **DETERMINA**

1. di recepire in servizio a tempo indeterminato, part-time 30 ore settimanali, nei ruoli organici del Comune di Reggio Emilia, per tutte le motivazioni esposte in narrativa – in attuazione di quanto disposto da Deliberazione G.C. n. 252 del 15.12.2016 di integrazione al Piano Occupazionale 2016-2018 adottato con deliberazione G.C. n. 78 del 31.03.2016 - tramite cessione del contratto di lavoro a seguito di mobilità volontaria tra Enti di cui all'art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii. e con applicazione del comma 2 bis, ricorrendone tutte le condizioni, a decorrere dal **01 Giugno 2017**, previa sottoscrizione di contratto individuale di lavoro, con profilo di “GESTORE PROCESSI AMMINISTRATIVI” (Categoria C) – il sottogeneralizzato dipendente a tempo indeterminato della C.C.I.A.A. di Reggio Emilia inquadrato in categoria giuridica C1 – economica C5:

**Sig. ZANARINI FABIO**, nato a Bologna il 24.06.1960 – C.F. ZNRFBA60H24A944W

con assegnazione al Servizio "Rigenerazione e Qualità Urbana – UOC Gestione dei processi amministrativi", presso cui attualmente presta attività in posizione di comando funzionale (unico dipendente ivi assegnato in posizione di comando);

2. di stabilire:

- che tale recepimento in mobilità a tempo indeterminato part-time 30 ore settimanali, mediante acquisizione del contratto di lavoro dalla C.C.I.A.A. di Reggio Emilia, si intende fatto ed accettato sotto l'osservanza delle condizioni tutte, diritti e doveri, previsti dal vigente "Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Reggio Emilia";
- che il Sig. Zanarini Fabio verrà inquadrato nella categoria giuridica C1 – economica C5 con attribuzione del seguente trattamento economico:

Stipendio base € 1.350,98

Indennità di comparto € 38,17

Indennità di Vacanza Contrattuale € 11,41

Progressione economica € 169,94

3. di dare atto che la complessiva spesa di € 13.197,62 trova copertura ed imputazione nel Bilancio Pluriennale 2017-2019 al capitolo che nel Bilancio 2017 verrà imputato al corrispondente cap. 24800 del Bilancio per l'esercizio 2016, "Personale Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana", centro di costo 0194 e precisamente:

art. 1 € 10.154,12 – Retribuzione lorda - COGE HA – PD 3102

- codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
- codice funzionale missione / programma: 08.01
- codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.002
- codice COFOG: 06.2.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1101

art. 2 € 2.539,13 – Contributi a carico dell'Ente COGE HC - PD 3104

- codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
- codice funzionale missione / programma: 08.01
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
- codice COFOG: 06.2.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1111

art. 2 € 504,37 – Contributi a carico dell'Ente COGE HC - PD 3104 (TFR)

- codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
- codice funzionale missione / programma: 08.01
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.003
- codice COFOG: 06.2.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1113

4. di dare atto altresì che, in seguito al recepimento in mobilità del Sig. Zanarini Fabio presso il Comune di Reggio Emilia dal 1° giugno 2017, si verificherà una minor spesa già prevista per il comando dello stesso fino al 30.09.2017, di € 8.635,34 con imputazione al capitolo che nel PEG 2017 verrà iscritto in sede corrispondente al cap. 24800 del Bilancio per l'esercizio 2016, "Personale Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana", centro di costo 0194, e precisamente:

art. 1 € 6.659,97 – Retribuzione lorda - COGE HA – PD 3102 – imp. 2017/184

- codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
- codice funzionale missione / programma: 08.01
- codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.002
- codice COFOG: 06.2.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1101

art. 2 € 1.651,33 – Contributi a carico dell'Ente COGE HC - PD 3104 – imp. 2017/185

- codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
- codice funzionale missione / programma: 08.01
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
- codice COFOG: 06.2.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1111

art. 2 € 324,04 – Contributi a carico dell'Ente COGE HC - PD 3104 (TFS-TFR) – imp. 2017/186

- codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
- codice funzionale missione / programma: 08.01
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.003
- codice COFOG: 06.2.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1113

5. di dare atto che che la spesa necessaria a tale recepimento in mobilità volontaria tra Enti:

- è già stata autorizzata da ultimo dalle citata Deliberazione G.C. 15.12.2016, n. 252;
- trova integrale copertura nel Bilancio previsionale 2017-2019, nei competenti capitoli di spesa relativi al personale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 11.04.2017;
- è coerente con tutti gli attuali vincoli in materia di riduzione programmata della spesa di personale e di incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente;
- non incide e non viene imputata sul totale Budget di spesa virtuale in ragione annua già disponibile per il 2017, corrispondente ad una spesa nel limite – stabilito dall'art. 1, comma 228 e ss.mm.ii della Legge di stabilità per l'anno 2016 n. 208/2015 – del 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente (% innalzata, ad opera dell'articolo 22 comma 2 del D.L. 50 del 24.04.2017, **al 75%** anche per i comuni con popolazione superiore ai 1000 abitanti, qualora il rapporto dipendente-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con D. Ministero Interno - condizione in cui rientra anche il Comune di Reggio Emilia), oltre ai resti non spesi pari al 25% residuo derivante dalle cessazioni 2015, trattandosi di mobilità tra Enti sottoposti entrambi a vincoli assunzionali ed in regola con le prescrizione previste dal Patto di Stabilità.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente firmatario.

Ai sensi dell'art. 183, comma 7 del più volte citato T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 si trasmette il presente provvedimento alla Ragioneria Comunale per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO  
(Dott.ssa Giubbani Battistina)